

Risoluzione n.153166 del 9.8.2011

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 71, comma 6, lettera b) - Quesito in merito alla qualificazione professionale per l'accesso all'attività di commercio al dettaglio di generi alimentari – Commesso alla vendita e Ausiliario alla vendita

Codesto Comune chiede di conoscere se un soggetto con qualifica di “Commesso alla vendita” o “Ausiliario alla vendita” possa essere considerato “dipendente qualificato” e di conseguenza in possesso del requisito professionale valido per l'avvio di attività di commercio relative al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59.

A tal riguardo, si fa presente che, il comma 6, lettera b), dell'articolo 71 del decreto citato, riconosce il possesso del requisito a chi ha “...*prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti..*”.

Con riferimento, in particolare, al fatto che il soggetto sia “*dipendente qualificato*”, si sottolinea che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

I soggetti inquadrati in quei livelli professionali, la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e di conseguenza capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi, si possono ritenere dipendenti qualificati.

Premesso quanto sopra, con riguardo ai due contratti collettivi nazionali maggiormente significativi nell'ambito del settore terziario, ovvero il “c.c.n.l. per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi anche in forma cooperativa” e il “c.c.n.l. per i dipendenti del turismo e pubblici esercizi”, si considerano in possesso della qualificazione professionale in questione i soggetti che hanno prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o della somministrazione, in qualità di dipendenti qualificati, addetti alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, inquadrati almeno al QUARTO LIVELLO di entrambi i citati contratti.

Con riferimento, nello specifico, alle due figure professionali indicate nel quesito, queste sono classificabili all'interno del QUARTO LIVELLO del c.c.n.l. per i dipendenti del terziario, commercio, distribuzione e servizi, livello al quale appartengono quei lavoratori che eseguono compiti operativi, comprese le operazioni di vendita e ausiliarie alla vendita e i lavoratori che eseguono mansioni che richiedono specifiche conoscenze tecniche.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio